

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	15
Data del provvedimento	17 dicembre 2024
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Presidente	Nicola Paulesu
Direttore	Marco Nerattini
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 14:15 in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Nicola Paulesu	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	X	
Quartiere 1 Comune di Firenze	Mirco Rufilli (delega Perini)	membro	X	
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro		X
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	
Quartiere 4 Comune di Firenze	Mirko Dormentoni	membro	X	
Quartiere 5 Comune di Firenze	Filippo Ferraro (delega Dormentoni)	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	12	Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e, segnatamente il capo III bis (*"Società della Salute"*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 8 agosto 2024 n. 8 (*"Insediamento dell'Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva"*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"* con la quale viene istituita l'Azienda USL Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana dell'11 ottobre 2023 n. 169, con il quale si nomina l'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 65442 del 16 ottobre 2023) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il "Profilo di Salute 2019", il "Profilo dei Servizi", il "Dispositivo di piano e il "Piano Operativo Annuale 2020";

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 29/2/2024 con la quale viene approvato il Programma Operativo Annuale 2024 e l'aggiornamento dei Profili di Salute e dei Servizi;

VISTO il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. in tema di conferimento di incarichi individuali;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

VISTO l'art. 10 del D.I. n. 36 del 2022 convertito con la legge del 29 giugno 2022 n. 79 in tema di incarichi retribuiti a dipendenti collocati in quiescenza per l'attuazione di interventi da realizzare nell'ambito del PNRR;

VISTO il D.Lgs 165/2001 ed in particolare gli articoli 1, 7, 14, 35 e 35 bis, 53;

VISTA la legge 266/2005, in tema di comunicazione alla Corte dei Conti dei provvedimenti con cui vengono conferiti incarichi a soggetti esterni i cui importi superino la soglia dei cinquemila euro;

VISTO l'articolo 32 del D. L. n. 223 del 2006 convertito nella legge n. 248 del 2006 che modifica i commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art 7 del D. lgs 165/2001 in tema di contenimento della spesa pubblica e di conferimento di incarichi individuali;

VISTI:

- il D. L. 24 giugno 2014 come convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 114;
- le delibere Corte dei Conti Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2018; Sez. reg. contr. Lombardia n. 126/2022, Sez. reg. contr. Liguria n. 60/2022 e n. 66/2023, nn. 88 e 133 del 2023, in tema di incarichi conferiti a personale in quiescenza;

VISTI gli articoli 2222 e ss. del Codice Civile, in tema di prestazioni d'opera e prestazioni d'opera intellettuale;

VISTO l'art 409 p.c.p. in tema di collaborazioni coordinate e continuative;

VISTO l'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 che disciplina le prestazioni occasionali;

VISTO l'art. 5, co. 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 in tema di revisione della spesa pubblica;

VISTO il combinato disposto dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 10 del D.I. n. 36 del 2022 convertito con la legge del 29 giugno 2022, n. 79 attinente al conferimento di incarichi a personale collocato in quiescenza per l'attuazione di interventi da attuare nell'ambito del PNRR;

CONSIDERATA la facoltà di un Ente di ricorrere ad incarichi esterni laddove abbia previamente verificato l'assenza di risorse interne disponibili e idonee;

VALUTATO INDISPENSABILE, pertanto, dotarsi di un regolamento che disciplini le procedure di conferimento di tali incarichi;

RITENUTO, quindi, di approvare il *Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni* allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (all. sub lett. A), al fine di disciplinare il conferimento di incarichi di prestazioni autonome occasionali, prestazioni occasionali, a personale in quiescenza e prestazioni a collaborazione continuativa, in accordo con quanto disciplinato dalla materia vigente in materia;

DATO ATTO che l'istruttoria della presente delibera è stata curata dalla Drssa Annagilda Gigliofiorito, Dirigente della SdS, la quale attesta che la formazione del presente decreto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare e pubblicare il *Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni* all. sub lett. A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della medesima.
2. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente
Nicola Paulesu

Il Direttore
Marco Nerattini



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

INDICE

<u>Art. 1 - Campo di applicazione</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 - Ammissibilità degli incarichi</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Caratteristiche dell'incarico</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Modalità di scelta</u>	<u>4</u>
<u>Art.5 - Procedura selettiva</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Compenso e relativa liquidazione</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 - Stipula contratto individuale</u>	<u>9</u>
<u>Art. 8 - Risoluzione e recesso dal contratto</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Proroga e rinnovo</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 - Informativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 - Trattamento di fine rapporto</u>	<u>11</u>
<u>Art. 12 - Inadempimenti</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 - Responsabilità</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 - Normativa di riferimento</u>	<u>11</u>

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure adottate dalla Società della Salute di Firenze per il conferimento di incarichi individuali, attribuiti mediante contratti di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata esperienza, di prestazioni occasionali e il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti collocati in quiescenza, per le esigenze cui la SdS non può far fronte con personale in servizio;
2. Sono fatte salve le norme per l'acquisizione di consulenza tramite la stipula di idonee convenzioni tra Enti.
3. Al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione si definisce:

A - Rapporto di prestazione occasionale, caratterizzato dall'assenza di continuità e coordinamento nell'esecuzione della prestazione che è, al contrario, definita da obbligazioni ad esecuzione istantanea, occasionale e non destinata a ripetersi nel tempo;

B - Rapporto di prestazione autonoma occasionale (contratto d'opera) disciplinato dall'art 2222 e ss. del c.c. caratterizzato dall'autonomia della prestazione e dall'assenza di vincolo di subordinazione;

C- Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quel rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale concretizzato nell'esecuzione di una prestazione d'opera continuativa, discontinua e non a carattere subordinato, ai sensi dell'art 409 c.p.c. ;

D- Conferimento di incarichi a personale collocato in quiescenza per l'espletamento di attività caratterizzate dalla mera condivisione quali, ad esempio, la formazione operativa di personale neoassunto o dalla mera assistenza, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche, "gli incarichi di studio o consulenza", gli "incarichi dirigenziali o direttivi" o "le cariche in organi di governo";

E - Conferimento di incarichi a personale collocato in quiescenza per l'attuazione di interventi da attuare nell'ambito del PNRR.

Il ricorso alle collaborazioni di cui al comma precedente, da considerarsi straordinario, è consentito per esigenze tali da non potersi avvalere di personale in servizio e limitatamente ai casi descritti, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- L'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- La prestazione deve essere di natura temporanea e, per le ipotesi previste alle lettere "B" e "C" comma 3 art. 1, di alta specializzazione;
- Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Per i contratti d'opera, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso in cui le attività debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 2 - Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 3 - Condizioni generali

1. Il ricorso a collaborazioni esterne, posto che la Società della salute di Firenze valorizza l'impiego del personale interno (dipendenti della Società della Salute di Firenze, personale di altre pubbliche amministrazioni che operano presso Società della Salute di Firenze in posizione di comando, distacco o assegnazione funzionale) è disposto:

- per esigenze che non possono essere soddisfatte mediante l'impiego di risorse interne;
- per fronteggiare carenze di personale dipendente nel caso di impossibilità dello stesso di essere distolto dall'attività istituzionale affidata senza che ciò possa arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività della Società della Salute di Firenze;
- per materie di particolare delicatezza, per situazioni di urgenza, per ragioni di sicurezza pubblica e di salute pubblica, attestate dal Direttore della SdS, per le quali non sia sufficiente l'apporto del personale interno;
- per attività progettuali, finanziate da enti pubblici o privati in cui è previsto l'impiego di collaboratori con documentata formazione ed esperienza curriculare. Per progetto si intende l'impegno articolato con un termine iniziale e finale, anche finanziato da soggetti pubblici o privati esterni alla SdS, comportante lo svolgimento di compiti interdisciplinari per il raggiungimento di obiettivi precisi attraverso tempi e budget ben definiti.
- per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione di progetti, eventualmente finanziati da soggetti pubblici o privati esterni alla SdS, che implicino lo svolgimento di compiti a carattere interdisciplinare per il raggiungimento di obiettivi precisi.

2. L'attribuzione di incarichi è disposta tenuto conto della disponibilità finanziaria e dei motivi attestati dal Dirigente che inducono a scegliere il collaboratore.

Art. 4 - Individuazione del collaboratore

L'individuazione del collaboratore avverrà mediante selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio che potrà svolgersi nei confronti di tutti i candidati o di parte di essi, selezionati sulla base dei curricula presentati, secondo criteri e modalità di seguito indicati:

1. Avviso - Il Direttore della SdS, con proprio provvedimento, approverà e bandirà un Avviso Pubblico per acquisire la professionalità necessaria, sulla base della predisposizione di un progetto obiettivo di attività, anche a cura del Responsabile di Progetto, congiuntamente al Coordinatore interessato, previa approvazione del progetto da parte del Direttore stesso.

L'Avviso Pubblico in questione dovrà contenere, tra le altre informazioni:

- la tipologia di incarico;
- il titolo del progetto;
- il finanziamento su cui la spesa dovrà gravare;
- gli obiettivi progettuali;
- i compiti del collaboratore all'interno dell'attività progettuale per il raggiungimento degli obiettivi determinati;
- gli specifici requisiti (anche culturali e professionali richiesti) per lo svolgimento dell'attività;
- la durata della collaborazione e relativo importo spettante al collaboratore;
- il luogo di espletamento dell'attività;
- l'eventuale indicazione della Struttura di riferimento e del responsabile del progetto;
- la modalità di selezione.

2. Pubblicità dell'avviso - L' avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, sarà pubblicato sul sito web della Società della salute di Firenze (<https://sds.comune.fi.it/>) per quindici (15) giorni consecutivi con indicazione del termine finale per la presentazione delle candidature.

In casi di particolari motivi di urgenza la pubblicazione dell'Avviso potrà essere ridotta ad un termine, comunque, non inferiore a sette (7) giorni.

1. Requisiti di ammissione

1. L'Avviso Pubblico in questione dovrà contenere:

- Titolo e rationale del progetto - obiettivo

- Obiettivi progettuali
- Indicatori di risultato
- Compiti del collaboratore
- Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività
- Durata della collaborazione e relativo importo spettante al collaboratore;
- Luogo di espletamento dell'attività
- Indicazione del responsabile del progetto
- Modalità di selezione

2. Ai fini dell'ammissione è necessario il possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- c) non avere procedimenti pendenti relativi ai reati di cui sopra;
- d) non trovarsi, nei confronti della Società della Salute di Firenze, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) non essersi resi, in passato, nell'espletamento di incarichi precedentemente conferiti da una pubblica amministrazione, responsabili di gravi negligenze, inadempimenti o ritardi debitamente contestati;

Per la sola procedura selettiva relativa agli incarichi che ricadono nella tipologia descritta dalla lettera "A", art. 1 comma 3 di cui sopra i requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione saranno disciplinati all'interno del relativo avviso.

3. Verifica

La SdS di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001, verificherà l'insussistenza delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Art.5 - Procedura selettiva

1. Per l'espletamento della procedura selettiva, di cui all'Avviso Pubblico emesso, verrà nominata una Commissione di Valutazione così composta:

Presidente - Il Direttore della SdS Firenze o suo delegato

Componente - Il Coordinatore cui la collaborazione è destinata o suo delegato

Componente - L'esperto nell'attività oggetto dell'avviso

La Commissione di Valutazione sarà supportata nei lavori dal Segretario, da individuare tra il personale dipendente, appartenente al ruolo amministrativo nel profilo professionale più adeguato e, comunque, non inferiore alla categoria "C".

2. La nomina della Commissione di Valutazione e del Segretario verrà formalizzata con provvedimento del Direttore SdS una volta scaduti i termini dell'Avviso - salvo i casi in cui, per motivi di urgenza, fosse opportuno procedere con la nomina contestuale della stessa.

3. Tutti i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione, prima dell'espletamento della stessa, dovranno dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità ex artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. Nel caso in cui uno dei componenti della Commissione dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità / inconferibilità, si procederà alla sua sostituzione.

4. La Commissione di Valutazione nella prima seduta accerterà, in primo luogo, il possesso dei requisiti soggettivi e di quelli specifici richiesti dall'avviso e, operata l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti richiesti, potrà procedere ad effettuare una prima scrematura dei candidati, quindi a determinare la data, l'ora e il luogo relativi all'espletamento dell'eventuale colloquio.

5. L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi, nonché la data, ora e luogo di convocazione del colloquio, ove previsto, saranno pubblicati a cura del Segretario sul sito internet della SdS Firenze e sui portali richiesti a norma di legge, con un preavviso minimo di cinque (5) giorni rispetto alla data del colloquio.

Per motivi di urgenza sarà possibile prevedere direttamente nell'Avviso Pubblico la data dell'eventuale colloquio, specificando che non verrà effettuata nessuna ulteriore comunicazione di convocazione.

L'esito della valutazione sarà comunicato con le modalità che verranno specificate sul sito internet dell'SdS di Firenze alla pagina del concorso. In caso di pubblicazione, la stessa assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, pertanto, l'Ente non è tenuto a procedere a notifiche individuali ai partecipanti

6. La Commissione di Valutazione, qualora dopo l'analisi delle candidature, ritenga opportuno procedere al colloquio con i candidati da lei selezionati, si atterrà ai criteri di valutazione e ai punteggi da attribuire nel seguente modo:

A) max 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale

B) max 30 punti per il colloquio.

A) I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale saranno così ripartiti:

- Titoli professionali: fino ad un massimo di 15 punti.

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, frequenze volontarie, borse di studio,...). Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione dopo attenta valutazione dei titoli posseduti, effettuata utilizzando i criteri di cui la Commissione si doterà al momento di avvio della procedura selettiva, tenuto conto tra l'altro della tipologia del rapporto, dell'impegno orario e di tutti gli ulteriori elementi, idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale posseduto.

- Titoli formativi: fino ad un massimo di 10 punti.

In tale categoria verranno valutati i titoli idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica....).

- Titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 punti

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere edite a stampa-e non potranno essere autocertificate.

Nell'elenco delle pubblicazioni dovrà essere riportato:

- titolo e autore/autori della pubblicazione

- tipologia di pubblicazione: Abstract, Articolo, Pubblicazione, Capitolo di libro/Monografia, Comunicazione convegno/congresso, poster, Case report, Altro lavoro edito a stampa.

- ubicazione della pubblicazione: ad es. su rivista indicizzata.

Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione o ricerca.

B) Il Colloquio sarà diretto ad accertare la professionalità del candidato e a rilevare la motivazione nonché l'attitudine dello stesso relativamente all'attività da espletare. L'idoneità al colloquio sarà subordinata al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 nella valutazione del curriculum formativo e professionale che ne determinerà la sufficienza.

7. Nel caso in cui, entro i termini di scadenza dell'avviso, pervengano domande di partecipazione in numero pari a quello degli incarichi da conferire, la Commissione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, potrà decidere di non espletare il colloquio, effettuando la mera valutazione dei curricula presentati.

8. La Commissione, a fronte di un elevato numero di domande presentate, potrà decidere di far espletare il colloquio esclusivamente ad un numero ristretto di candidati, previa selezione mediante valutazione dei curricula presentati.

9. In base ai punteggi attribuiti (titoli ed eventuale colloquio), la Commissione di Valutazione redigerà la graduatoria finale di merito che verrà pubblicata sul sito web della SdS. Detta graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per attività inerenti al progetto oggetto di selezione o progetti analoghi.

Il verbale redatto dalla Commissione di Valutazione verrà approvato con provvedimento del Direttore SdS, contestualmente alla graduatoria ivi contenuta; con il medesimo provvedimento verrà conferito l'incarico con contestuale nomina alla collaborazione del candidato o candidati aventi diritto.

Art. 6 - Compenso e relativa liquidazione

Tenuto conto delle tariffe professionali esistenti, i compensi saranno commisurati all'effettiva entità della prestazione. Il corrispettivo sarà comprensivo di tutte le spese, pattuite in sede di conferimento dell'incarico, che il collaboratore dovrà sostenere.

La misura del corrispettivo - di cui non sarà consentita alcuna anticipazione - verrà disposto utilizzando quale criterio la corrispondenza del risultato della prestazione con gli obiettivi prestabiliti, ed avverrà dietro attestazione da parte del Coordinatore di riferimento circa il puntuale e corretto adempimento delle prestazioni di cui all'incarico. La liquidazione dell'importo avverrà, come di consueto, con cadenze periodiche secondo quanto previsto dal contratto individuale, oppure, in relazione alla natura dell'incarico, al termine della collaborazione.

Art. 7 - Stipula contratto individuale

1. Il conferimento della collaborazione avverrà mediante stipula di apposito contratto tra il soggetto individuato e la SdS Firenze.

2. Il contratto stipulato in conformità di legge dovrà possedere, in ogni caso, i seguenti requisiti minimi: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e le modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, le eventuali forme di coordinamento dell'incaricato con la SdS di Firenze, la previsione di clausola risolutiva.

4. Saranno affidati all'incaricato esclusivamente i compiti derivanti dal predetto contratto.

5. Nel caso di stipula di contratto con professionisti, potrà essere richiesta, da parte della Società della Salute di Firenze, l'iscrizione alla partita IVA e la stipula di polizza assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio della professione e per responsabilità civile verso terzi (compresa la SdS), nonché polizza

assicurativa relativa ad infortuni, la cui spesa sarà totalmente a carico dello stesso e dovrà coprire l'intero periodo di collaborazione.

Art. 8 - Incompatibilità

1. L'incaricato, al momento del conferimento dell'incarico dovrà dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e, in particolare, non deve essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o superiore al 50% del tempo pieno, o convenzionale, presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di titolarità di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, la somma delle ore di attività svolte in collaborazione e quelle svolte in part-time non può superare l'orario a tempo pieno del profilo professionale di riferimento. Il conferimento della collaborazione avverrà previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Il collaboratore non deve risultare titolare di rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati.

2. Successivamente alla stipula del contratto individuale, qualora l'incaricato non rientri nelle ipotesi di cui sopra e accetti il conferimento di altra collaborazione o borsa di studio, dovrà darne comunicazione scritta alla SdS per l'eventuale incompatibilità o conflitto d'interessi con l'attività fornita, o attività che crei danno all'immagine o pregiudizio alla SdS, nonché quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 9 - Risoluzione e recesso dal contratto

1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano prevalenti motivi di interesse pubblico;
- per sopravvenute disposizioni di legge;
- per inadempimento di una delle parti;
- per impossibilità sopravvenuta;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
- per rinuncia del collaboratore.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della naturale scadenza contrattuale, le parti dovranno darne motivata comunicazione con un periodo di preavviso di trenta giorni da comunicare con raccomandata A/R o posta certificata e decorrente dalla data del ricevimento della stessa. In caso di mancata osservanza dei termini indicati, il collaboratore dovrà corrispondere alla SdS la somma pari al compenso del periodo di preavviso non rispettato.

3. La SdS potrà recedere dal contratto qualora siano accertati:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni;
- danneggiamento a terzi o alla SdS imputabili a dolo o a colpa grave;
- furto di beni da parte del collaboratore;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

4. Nei casi sopra citati il recesso avrà effetti immediati e verrà comunicato per iscritto mediante raccomandata A/R. o mediante posta certificata.

5. Il collaboratore potrà recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2337 del codice civile.

6. Sia nel caso di risoluzione che di recesso il collaboratore avrà diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione e convalidati dall'eventuale Coordinatore interessato.

Art. 10 - Proroga

I rinnovi non sono ammessi.

La proroga dell'incarico è consentita al solo fine di completare l'eventuale progetto ed esclusivamente per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 11 - Informativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il soggetto incaricato, in generale, dovrà essere informato dal diretto Responsabile sui rischi specifici connessi alla propria attività e sulle misure di tutela da adottare. Detto soggetto incaricato si adegnerà alle informazioni fornite su eventuali rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

2. La mancata osservanza da parte del collaboratore delle indicazioni fornite dal diretto Responsabile, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, renderà il collaboratore direttamente responsabile di eventuali danni, infortuni e/o malattie professionali provocati a se stesso e a terzi e potrà comportare, altresì, la risoluzione del contratto di collaborazione con conseguente cessazione del rapporto.

Art. 12 - Trattamento di fine rapporto

Ai collaboratori non competerà alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 13 - Inadempimenti

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicheranno gli artt. 1452 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - Responsabilità

E' espressamente vietata l'utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle disciplinate all'interno del contratto che verrà stipulato.

Art. 15 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento del presente regolamento che disciplina il conferimento di collaborazioni è rappresentata da:

L'art. 10 del D.l. n. 36 del 2022 convertito con la legge del 29 giugno 2022 n. 79, il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., l'art 14 del D.Lgs 165/2001, la legge 244/2007, la legge 266/2005, il D. L. 24 giugno 2014 come convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 114, gli articoli 2222 e ss del Codice civile, l'art 409 p.c.p. l'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, l'art. 5, co. 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012,

le pronunce della Corte dei Conti Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2018; Sez. reg. contr. Lombardia n. 126/2022, Sez. reg. contr. Liguria n. 60/2022 e n. 66/2023, nn. 88 e 133 del 2023, Il D.I.L. n. 95/2012.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 15 del 17 dicembre 2024

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 17 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005
in data 17 dicembre 2024**